

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CSA
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 102/CSA- RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.J. FANO/GUBBIO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 5.02.2019)

La AS Gubbio ha interposto reclamo avverso la decisione resa in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e pubblicata con Com. Uff. n. 172 del 5.02.2019, a seguito della quale è stata inflitta alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 *“perché propri sostenitori, in campo avverso, al termine della gara rivolgevano ad alcuni calciatori di colore della squadra avversaria insulti razzisti e cori di scherno”*.

Avverso detta decisione la società reclamante, dopo avere ampiamente articolato le proprie doglianze, chiedeva alla Corte adita, previo riconoscimento dell’inapplicabilità dell’art. 11 del CGS al caso di specie ovvero, in via gradata, previo riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 13 del C.G.S., di voler revocare e/o annullare la sanzione dell’ammenda o, in via subordinata, di ridurla nella misura di giustizia.

Sostanzialmente la A.S. Gubbio motivava tali richieste evidenziando che la condotta sanzionata è stata posta in essere da pochi tifosi – una decina su un totale di circa 130 al seguito della squadra - al termine della gara come è stata descritta dai collaboratori della Procura Federale e, pertanto, non era idonea ad integrare la fattispecie “comportamenti discriminatori” prevista dall’art. 11 del C.G.S. dove è espressamente stabilito che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria e non invece per singole o isolate offese. Oltretutto, l’odierna reclamante precisava che, trattandosi di una gara disputata fuori casa, non era stato possibile effettuare alcun intervento, come invece avrebbe potuto fare se si fosse trattato di una gara disputata nel proprio stadio dove sarebbero intervenuti i propri addetti.

I motivi di gravame illustrati dalla società appellante, a giudizio di questa Corte, non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, il reclamo va rigettato per i motivi di seguito illustrati.

In particolare, si osserva che, se da un lato, effettivamente, il caso di specie non può essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dall’art. 11 del C.G.S., in quanto i cori discriminatori intonati all’indirizzo dei calciatori del Fano non sono stati connotati dai requisiti di percezione e dimensione previsti dalla norma richiamata ai fini della sua configurabilità, cionondimeno detti cori costituiscono incontestabilmente una condotta antiggiuridica e disciplinarmente rilevante, la quale si pone in contrasto con i basilari principi di lealtà, correttezza e probità che permeano l’ordinamento sportivo nel suo complesso, con la conseguenza che la condotta medesima possa e debba essere sanzionata in forza dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., il quale prevede la responsabilità oggettiva delle società per il comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti. Da quest’ultimo inciso discende, altresì, l’irrelevanza della deduzione difensiva relativa all’impossibilità di intervenire da parte del Gubbio in quanto società ospitata.

Quanto sopra argomentato, trova, altresì, conferma nella decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sola sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e non quella prevista dall'art. 11 del C.G.S. (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori).

Posto, dunque, che i cori in questione sono stati effettivamente intonati, così come rilevato dai collaboratori della Procura Federale in occasione della gara, e che gli stessi hanno indubbiamente natura discriminatoria, occorre rilevare che non può essere riconosciuta la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 13 del C.G.S., così come invece ritenuto dalla reclamante, in quanto non si sono verificate congiuntamente tre delle circostanze ivi previste, avendo la società medesima al più assolto esclusivamente a quella di cui alla lettera a) della norma citata.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ritiene il provvedimento impugnato immune da censure e la sanzione congrua in relazione alla indubbia gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori del Gubbio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/RENDE DEL 9.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV dell'11.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV dell'11.02.2019 ha inflitto alla Società Potenza Calcio S.r.l. la sanzione della ammenda di € 5.000,00 perchè *“dopo il termine della gara una persona non identificata ma riconducibile alla Società avvicinava l'arbitro che si accingeva a lasciare l'impianto e gli rivolgeva reiterate frasi irrispettose; perché un proprio sostenitore durante la gara indirizzava uno sputo verso un assistente arbitrale raggiungendolo al collo”*.

Avverso tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 18.2.2019, chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la riduzione della stessa eccependo: *“la difformità tra quanto riportato nel referto di gara e la motivazione del Giudice nonché la sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestati”*.

La reclamante ha dedotto che l'arbitro, nel proprio rapporto, sia limitato a denunciare delle doglianze formulate da parte di un soggetto rimasto non identificato, doglianze prive del carattere di litigiosità o animosità evidenziando che nell'occasione non sarebbero stati utilizzati toni o termini aggressivi o ingiuriosi.

La Corte Sportiva di Appello ritiene che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto.

Dagli ufficiali di gara emerge che nell'occasione dell'episodio indicato dall'arbitro, le censure mosse, pur essendo delle accuse rivolte al direttore di gara, non sono state proferite con tono irrispettoso ma si sono sostanziate in una mera espressione critica che al più integra gli estremi di una condotta irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

La Casertana F.C. S.r.l. ha proposto reclamo alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione alla gara Catanzaro/Casertana del 27.1.2019.

In particolare il direttore di gara ha segnalato che al termine della gara cinque tifosi della Casertana scavalcavano la recinzione ed entravano nel terreno di giuoco asportando una maglia di un calciatore della Casertana, venendo poi identificati dalle forze dell'ordine.

Avverso tale determinazione ha proposto reclamo la Casertana segnalando la tenuità del comportamento contestato, riconducibile a soli cinque supporter, nonché il fatto che tale avvenimento si è verificato "fuori casa", in cui la responsabilità della società appellante è, invero, attenuata in relazione alla minore vigilanza esercitabile.

Osserva la Corte.

Preliminarmente gli arresti citati dalla difesa appellante non risultano conferenti, atteso che nel caso di specie è contestato l'ingresso in campo di cinque tifosi della Casertana con conseguente appropriazione di una maglia di un giocatore della stessa squadra.

Inoltre gli stessi sono stati tutti identificati dalle forze dell'ordine presenti, così che non vi può essere dubbio circa la loro collocazione nella tifoseria della Casertana.

Ora, per i fatti commessi dai propri tifosi sussiste una responsabilità della società a mente dell'art. 14 del regolamento che sanziona i comportamenti violenti commessi dai propri sostenitori.

Nel caso di specie lo scavalco della recinzione del campo e l'appropriazione di una maglia costituiscono, all'evidenza, fatti violenti.

Tali evenienze, nelle gare del Campionato di Serie C, sono sanzionati con l'ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 ed eventuale diffida.

La sanzione irrogata all'appellante, pertanto risulta equa e proporzionata al fatto posto in essere dai suoi tifosi, per cui l'appello deve essere respinto e confermata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. MURANTE STEFANO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 15.03.2019 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MURANTE STEFANO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRO VERCELLI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

Il signor Murante Stefano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 186/DIV del 14.2.2019, con la quale, a seguito della gara Virtus Entella/Pro Vercelli del 13.2.2019, sono state inflitte al reclamante le seguenti sanzioni:

- inibizione a tutto il 15.03.2019 e ammenda di € 1.000,00 (mille) "*per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo al termine del primo tempo di gara verso la terna arbitrale (r.A.A.)*".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, l'annullamento o la riduzione della sanzione inflitta in quanto al momento dei fatti in cui tutti i tesserati e la terna arbitrale stavano facendo ritorno negli spogliatoi, lo stesso Murante Stefano ha cercato in tutti i modi non solo di "calmare gli animi", ma poi ha accettato la notifica del proprio allontanamento dal campo senza alcuna riserva o ulteriori pronunce di parole da parte sua nei confronti della terna arbitrale.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, in accoglimento parziale del ricorso presentato, conferma l'inibizione come già inflitta e riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00 (cinquecento).

Da una parte, infatti, le frasi ingiuriose proferite rivolte direttamente nei confronti dell'assistente, appaiono non solo intrinsecamente gravi ma in ordine alle stesse rileva ulteriormente la funzione del Murante di Dirigente accompagnatore.

Dall'altra vengono valutati complessivamente le condotte e la categoria di appartenenza del Murante stesso.

Tali comportamenti, pertanto, impongono, da una parte, la conferma della inibizione e, dall'altra, consentono la riduzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Murante Stefano riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE CASTRENSE DEL 23.01.2019 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019]

La società A.S. Viterbese Castrense S.r.l., in data 15.02.2019, ha proposto reclamo, ex art. 36 bis C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 171/DIV del 04.02.2019, con la quale veniva dichiarato inammissibile il reclamo da questa proposto avente ad oggetto la regolarità della gara del Campionato Serie C, Girone C, Urbs Reggina 1914 vs. A.S. Viterbese Castrense, per presunto errore tecnico del direttore di gara.

L’A.S. Viterbese Castrense S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l’annullamento del risultato della gara Urbs Reggina 1914/Viterbese Castrense del 23.01.2019 con conseguente ripetizione della gara stessa.

La società reclamante, sostiene la piena ammissibilità del ricorso, ex art. 29 C.G.S., inoltrato al Giudice Sportivo in data 25.01.2019, rilevando che “all’organo di *prime cure* non è stato richiesto di prendere una decisione tecnica – rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’arbitro – bensì è stato chiesto di verificare se il direttore di gara in questione si fosse effettivamente reso conto o meno della violazione di una norma del Regolamento del Giuoco del Calcio.”.

L’A.S. Viterbese Castrense S.r.l. sostiene altresì che, nel caso in esame, vi sia stata un’errata applicazione e/o interpretazione da parte del direttore di gara della Regola n. 10 – punto 1 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, errata interpretazione/applicazione che ha influito sul regolare svolgimento della gara e sull’esito della stessa.

Infatti, a parere della società ricorrente, la palla avrebbe colpito il palo sinistro della porta e non avrebbe quindi superato la linea di porta, con la conseguenza che la rete non sarebbe stata “segnata”.

Avverso tale ricorso resiste la società Urbs Reggina con controdeduzioni depositate in data 18.02.2019, evidenziando come il ricorso della A.S. Viterbese Castrense s.r.l. sia pretestuoso ed infondato e quindi da respingersi ex art. 29, comma 3, C.G.S., trattandosi nella fattispecie di decisione di natura tecnica adottata dall’arbitro, devoluta all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Alla seduta del 22.2.2019, sono comparsi i difensore delle due società i quali, dopo aver illustrato le rispettive difese, hanno concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla parte reclamante e dalla parte resistente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

Come a ben rilevato il Giudice Sportivo, la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 29, comma 3, C.G.S., che esclude testualmente ed espressamente la competenza sanzionatoria del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco.”.

Infatti, la decisione sulla convalida di una rete è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S..

Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell’arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede.

Diversamente opinando, le valutazioni discrezionali di carattere tecnico finirebbero sempre per avere un carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che la società od il giocatore possono offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive e la certezza dei loro risultati.

Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace, affidabile e certo.

La giurisprudenza citata dalla società reclamante non è pertinente all'argomento oggi in discussione trattandosi di casi che non investono decisioni di natura tecnica o devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro.

Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il reclamo in prima istanza dell'A.S. Viterbese Castrense S.r.l..

Alla luce di quanto precede, l'appello proposto dall'A.S. Viterbese Castrense s.r.l. deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense s.r.l. di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 12 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina